

**PARERE CRUI sul Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell'attribuzione dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso alla prima e seconda fascia dei professori universitari, ai sensi dell'art. 16, comma 3, lett. a), b) e c) della legge 240/2010**

Nell'esprimere il proprio parere sullo schema di Decreto ministeriale relativo al "Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell'attribuzione dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, lettere a), b) e c) della legge n. 240/2010" inviato con nota del 6.10.2011, la CRUI sottolinea, in primo luogo, l'assoluta necessità che si addivenga quanto prima alla emanazione delle norme in questione indispensabili per dare corso ad uno degli aspetti centrali e qualificanti della legge di riforma.

A questo riguardo la CRUI ricorda che la scelta dell'abilitazione scientifica nazionale quale passaggio prioritario nelle nuove procedure di reclutamento è stata a suo tempo adottata, dopo un lungo e approfondito confronto, anche per rendere praticabili altri due aspetti centrali della nuova normativa e cioè la *tenure track* per i ricercatori a tempo determinato e la disponibilità di una quota significativa di posti attribuibili a personale già in servizio.

Eventuali ulteriori ritardi nella disponibilità della nuova normativa determinerebbero situazioni insostenibili all'interno degli Atenei.

La CRUI sollecita, pertanto, tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nella elaborazione e nella valutazione del Regolamento in questione a identificare al più presto una soluzione operativa che, nell'ambito del dettato della legge e nel rispetto della oggettiva complessità della materia, renda possibile l'avvio, entro pochi mesi, della prima tornata di abilitazioni.

In secondo luogo, la CRUI sottolinea la forte preoccupazione in merito a una procedura che necessita di un attento monitoraggio in vista del mantenimento di adeguate soglie di accettabilità per un sistema scientifico.

./.

La CRUI, in particolare, osserva:

- 1) suscitano non poche perplessità i criteri, e in particolare il famoso “*criterio direttivo*” di cui all’art. 3, comma 2, che restano assolutamente indeterminati e vaghi quale “*riconosciuto prestigio*” “*alta qualificazione*” ecc. Tali incertezze su aspetti assolutamente indeterminati e indeterminabili rischiano di costituire fonte di sicuri ricorsi che graveranno sugli Atenei, sedi concorsuali, sui quali continuerà a gravare la responsabilità del procedimento;
- 2) all’art. 3, comma 4 si intuisce una distinzione apparentemente formale fra criteri e parametri, che poi sembra accompagnarsi ad una assegnazione di pesi alle due categorie pari a 60% (massimo) e 40% (minimo). Una simile raccomandazione suggerisce che nella valutazione complessiva concorrano indipendentemente le “*votazioni*” attribuite sulla base dei criteri e quelle attribuite ai parametri (orientativamente e rispettivamente <60% e >40%); tuttavia questa valutazione indipendente appare ardua, in quanto la lettura degli articoli 4 e 5 mostra, come ovvio, che “*criteri*” e “*parametri*” sono legati indissolubilmente fra di loro ai fini della valutazione, in quanto i criteri sembrano adatti a guidare e orientare le “*votazioni*” sui singoli parametri elencati separatamente. Un’altra sorgente di ambiguità discende dal fatto che, mentre per la valutazione delle pubblicazioni si presentano due elenchi separati per criteri e parametri (commi 2 e 3 degli articoli 4 e 5), per la valutazioni dei titoli presentati appaiono solo parametri (comma 4 degli articoli 4 e 5). Ancora, nella definizione del primo parametro associato alla valutazione dei titoli (lettera a) del comma 4, articoli 4 e 5) fanno comparsa gli indicatori dell’ANVUR, che una lettura attenta e coerente del documento tenderebbe a classificare nel novero dei criteri esposti al comma 2 degli articoli 4 e 5. In generale, pertanto, dovrebbe essere fatto uno sforzo di chiarimento riguardo al coordinamento concettuale ed operativo fra criteri, parametri e indicatori;

./.

- 3) all'art. 3, comma 4 pur comprendendo l'intento di escludere dalle abilitazioni coloro che abbiano una produzione scientifica "*lontana*" e una produzione recente o nulla o modesta, la previsione di escludere le pubblicazioni prodotte in data antecedente alla ultima "*promozione*" non è condivisibile. Una tale previsione di esclusione, che peraltro rischia di far aumentare il peso della anzianità nel meccanismo di promozione, è in contraddizione con il ben noto fatto che il "*successo*", e quindi il reale apprezzamento della comunità scientifica, dei lavori non effimeri avviene su un tempo che normalmente si estende per più di qualche anno. Si propone pertanto di riformulare il comma limitandosi a prevedere solo una considerazione preferenziale nei confronti delle produzioni scientifiche più recenti;
- 4) all'art. 3 si propone di inserire un nuovo comma (comma 5) "*La valutazione della produzione scientifica viene esposta dalla commissione elaborando un sintetico giudizio di merito su ciascuno dei prodotti presentati alla valutazione*";
- 5) all'art. 4 nella valutazione per la prima fascia, si parla di "*pluralità e importanza delle tematiche scientifiche affrontate ...*". Si ritiene che il concetto di pluralità, soprattutto per determinati settori, sia sbagliato. Oggi, infatti, la ricerca tende non a una pluralità di tematiche, ma è indirizzata verso tematiche specifiche affinché il singolo ricercatore possa contribuire ad una ricerca di maggiore qualità;
- 6) agli artt. 4 e 5, il comma 1 di entrambi dovrebbe aiutare a distinguere con chiarezza i diversi criteri che devono essere utilizzati per le abilitazioni di professore associato e professore ordinario. Le poche differenze fra i criteri si concentrano sulla antinomia internazionale/nazionale, che pare discutibile in quanto non applicabile a molte aree e non discriminante nelle numerose altre dove le attività, alla quale il candidato partecipa e che contribuisce ad organizzare e dirigere, sono sempre a carattere internazionale. Parrebbe opportuno fare uno sforzo di chiarimento dei diversi criteri pertinenti alle abilitazioni per professore associato e a quelle per professore ordinario. Si potrebbero accorpate i due articoli, considerata la loro similarità;
- 7) all'art. 7 va chiarito come possa conciliarsi la limitazione delle pubblicazioni presentate con la necessità di superare il criterio della mediana previsto dall'art. 6, comma 2 e con riferimento al numero massimo di pubblicazioni e relativi allegati A e B che ogni candidato può presentare, pur comprendendo le ragioni di "*economia concorsuale*" che la sottendono, prevedere una disposizione non in termini di numero minimo ma fissando un tetto massimo sembra contraddire le premesse su cui si basa l'intero sistema;

./.

- 8) all'art. 8, comma 1 parrebbe di poter dire che non vi sia adeguata tutela per coloro che devono essere valutati. Infatti il rischio è che i commissari siano meno qualificati di coloro che devono giudicare. Per questa ragione si ritiene assolutamente indispensabile che si aggiunga una norma che dia tutele in tal senso. La norma potrebbe essere scritta in questo modo: *“Per ciascun concorso, possono essere inseriti nella lista dei commissari esclusivamente coloro la cui media delle pubblicazioni annue sia superiore alla mediana della fascia per la quale si propongono come commissari”*. In questa norma si è voluto utilizzare il criterio della media annua per evitare che il parametro grezzo del numero di pubblicazioni favorisca esclusivamente l'anzianità di servizio;
- 9) negli allegati A e B è indicato il numero massimo delle pubblicazioni che possono essere presentate per ogni area disciplinare. Si ritiene che il numero massimo sia troppo basso sia per la prima fascia (da n. 16 a n. 20 a seconda dei settori scientifico-disciplinari), sia per la seconda fascia (da n. 12 a n. 14 a seconda dei settori scientifico-disciplinari). Si ritiene inoltre di tenere in maggiore considerazione il settore umanistico;
- 10) in linea generale si richiama ancora una volta l'attenzione sulle specificità di un settore quale quello delle discipline umanistiche dove la presenza di indici rigidi sul piano bibliometrico non corrisponde ad alcuna consolidata tradizione scientifica.

Roma, 11 novembre 2011

\*\*\*\*\*